



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

Piazza P. Faggiano, 1 – 72025 San Donaci (BR)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione consiliare n. _____ del _____

INDICE

Articolo 1 — Obiettivo

Articolo 2 — Definizione

Articolo 3 — Caratteristiche delle iniziative

Articolo 4 — Ulteriori concessioni

Articolo 5 — Le istanze di patrocinio

Articolo 6 — Procedura per il rilascio del patrocinio

Articolo 7 — Pubblicizzazione del patrocinio

Articolo 8 — Altri enti pubblici patrocinatori

Articolo 9 — Responsabilità

Articolo 10 — Autorizzazioni

Articolo 11 — Disposizioni finali

Articolo 1 – Obiettivo

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

Articolo 2 – Definizione

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per il Comune di San Donaci.
3. Il patrocinio, se prevede un contributo economico da parte del Comune, è concesso dalla Giunta comunale con propria deliberazione.
4. Il patrocinio a titolo gratuito è concesso dal Sindaco.
5. Sarà cura dell'Amministrazione informare e trasmettere l'atto di concessione agli uffici interessati per gli adempimenti relativi.

Articolo 3 – Caratteristiche delle iniziative

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:
 - essere senza scopo di lucro, salvo quelle di carattere "formativo";
 - essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
 - essere "accessibili" a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
 - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.
 - contribuire alla crescita culturale, artistica, economica, morale, educativa, ambientale, sociale e sportiva della cittadinanza;
 - promuovere attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
 - rispondere alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
 - essere legata alle tradizioni locali, favorendo lo sviluppo ed il consolidamento del sentimento identitario della comunità.
2. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

Articolo 4 – Ulteriori concessioni

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.
3. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve espressamente indicare le eventuali agevolazioni regolamentari che spettano al beneficiario.

Articolo 5 — Le istanze di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'amministrazione comunale nella sua attività programmatica.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 2 devono essere indirizzate al Sindaco o all'Assessore di riferimento.

Articolo 6 — Procedura per il rilascio del patrocinio

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo email con posta certificata indirizzata al protocollo, domanda scritta al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È in facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
 - segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - ogni altra notizia utile.
3. L'Amministrazione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza — esamina la richiesta e dispone in merito.
4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
6. L'amministrazione comunale, per il tramite dei settori interessati, verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Articolo 7 — Pubblicizzazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre — in massima evidenza — su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di San Donaci e la dicitura «con il patrocinio del Comune di San Donaci».
2. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

Articolo 8 — Altri enti pubblici patrocinatori

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Articolo 9 — Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.
2. La Polizia Municipale ha il compito di valutare preliminarmente le condizioni di sicurezza legate all'evento per il quale è stato richiesto il patrocinio.

Articolo 10 — Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla, compreso il piano di sicurezza laddove previsto.

Articolo 11 — Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore in seguito all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.